



COMUNE DI LUGO
Medaglia di bronzo al valor militare

COMA

BANDIERA D'ONORE
D'EUROPA 1996



Prot. n. 882

Lugo, 8 FEB. 2012

ORDINANZA N. 121

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 201/2011 E SUCCESSIVA CONVERSIONE IN LEGGE RELATIVA A LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98 E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

II SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal D. lgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Visto l'art. 31 del D.L. 201/2011 e della relativa legge di conversione (L. 214/2011) che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione è di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro il 31/12/2011;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;



Dato atto dei pareri non favorevoli pervenuti da associazioni sindacali dei lavoratori e da Confcommercio imprese per l'Italia;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 2 del 03/01/2011 "Disciplina degli orari delle attività commerciali su aree private e pubbliche. Autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 1 del 03/01/2011 "Disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003";

Visto l'art. 50 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1) Di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

2) Che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 1 gennaio 2012.

3) Che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio, su aree private e pubbliche (escluso mercati e fiere);
- b) somministrazione di alimenti e bevande.


4) L'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti.

5) Gli esercenti, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione.

6) Con il presente atto, si intendono modificate tutte le precedenti ordinanze in materia e abrogata ogni norma contrastante con la presente disciplina.

7) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a seguito di eventuali pronunciamenti della Regione Emilia Romagna.

8) Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori, alle organizzazioni sindacali, nonché agli organi di vigilanza e controllo e pubblicata sul sito internet del Comune.



COMUNE DI LUGO
Medaglia di bronzo al valor militare

BANDIERA D'ONORE
D'EUROPA 1996



9) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della EMILIA ROMAGNA, ai sensi dell'art. 21 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

IL SINDACO
Raffaele Cortesi

